

CONTRATTO QUADRO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI NAZIONALI A PREZZO FISSO CON CONSEGNA IN PCE

Tra

Acquirente Unico S.p.A., società interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ex articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito “**D.Lgs. n. 79/99**”), con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, in persona del Prof. R. Giuseppe Moles in qualità di Amministratore Delegato (di seguito l’“**Acquirente**”);

e

La società con sede legale in, Via..... e sede operativa in..... Via..... P.IVA e C.F....., in persona di....., munito di idonei poteri in forza di (di seguito il “**Fornitore**”);

di seguito l’Acquirente e il Fornitore congiuntamente le “**Parti**” e ciascuna di esse la “**Parte**”).

PREMESSO CHE

- A. la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (già Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;
- B. in data 12 novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., in attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99, ha costituito la società Acquirente Unico S.p.A., della quale detiene il 100% del capitale sociale;
- C. l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, stabilisce che la funzione di approvvigionamento per i clienti finali domestici non riforniti sul mercato libero è svolta dall’Acquirente Unico S.p.A. di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99, e che le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela;
- D. l’Acquirente è un cliente grossista di cui all’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99;
- E. l’articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, j stabilisce che l’Acquirente svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell’energia elettrica;
- F. l’articolo 2 comma 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, ha novellato l’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210 stabilendo che:
 - (i) la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall’esercente il servizio di maggior tutela e l’Acquirente svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d’urgenza, dall’ARERA;

- (ii) l'Acquirente svolge la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipulazione di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima;

G. la Deliberazione ARERA 8 aprile 155/2025/r/eel ha stabilito che:

- (i) l'Acquirente possa approvvigionare all'ingrosso l'energia elettrica destinata ai clienti domestici vulnerabili nel servizio di maggior tutela, diversificando i propri strumenti di approvvigionamento fra prodotti a termine (inclusi contratti bilaterali fisici e contratti alle differenze a due vie come strumenti di copertura) e prodotti a pronti, tenendo conto dell'evoluzione attesa del fabbisogno per il servizio di maggior tutela e, successivamente, del servizio di tutela della vulnerabilità;
- (ii) i contratti bilaterali e i contratti alle differenze a due vie di cui al precedente alinea prevedano la consegna in Italia e un prezzo non superiore alla quotazione dei prodotti a termine di analoga durata con consegna in Italia quotati sulle piattaforme operate da gestori esteri;

H. con il presente accordo, l'Acquirente intende approvvigionarsi di energia elettrica da fonte rinnovabile, al fine di assolvere ai compiti ad esso affidati ai sensi della normativa sopra richiamata.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1.

Premesse e Contratti Individuali

- 1.1 Le premesse formano parte integrante del presente contratto quadro (di seguito il “**Contratto Quadro**”).
- 1.2 Il presente Contratto Quadro disciplina i rapporti che intercorreranno fra le Parti relativamente agli acquisti di Prodotti FHP che potranno essere conclusi, a seguito delle procedure di selezione di fornitori che verranno poste in essere dall'Acquirente, mediante la sottoscrizione dei contratti individuali, di volta in volta pubblicati nell'Avviso (di seguito i “**Contratti Individuali**”); un facsimile di Contratto Individuale è qui allegato come Allegato 2.
- 1.3 Il Contratto Quadro e ciascun Contratto Individuale costituiscono un unico contratto tra le Parti (di seguito il “**Contratto**”) e le Parti non avrebbero concluso i Contratti Individuali ove fosse stato altrimenti. In caso di difformità tra le previsioni dei Contratti Individuali e quelle del Contratto Quadro, prevarranno le prime.
- 1.4 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere abilitato ad operare sulla PCE o di aver conferito un mandato (con o senza rappresentanza) ad operare sulla PCE e di disporre degli strumenti necessari per l'adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Contratto.

Articolo 2.

Definizioni

- 2.1 Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente Contratto Quadro avranno il significato di seguito indicato:

ARERA: indica l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Aggiudicazione: indica l'individuazione da parte dell'Acquirente dei fornitori per la stipula di contratti oggetto dell'Avviso;

Avviso: indica il documento pubblicato sul sito www.acquirenteunico.it con il quale l'Acquirente avvia una procedura di selezione di fornitori per la stipula di contratti di acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile per il Periodo di Consegna. La data di pubblicazione e gli elementi identificativi dell'Avviso vengono di volta in volta riportati nel Contratto Individuale;

Cambio di Controllo: indica una fusione o acquisizione della titolarità effettiva di più del 50% (cinquanta per cento) delle azioni aventi diritto di voto del Fornitore, sia direttamente che indirettamente, ovvero trasferimento di uno o più impianti del Portafoglio.

CIR: ha il significato di cui all'Articolo 16.1;

Codice ACER: ha il significato di cui all'Articolo 16.2;

Contratto: ha il significato di cui all'Articolo 1.3;

Contratti Individuali: ha il significato di cui all'Articolo 1.2;

Contratto Quadro: ha il significato di cui all'Articolo 1.1;

Corrispettivo Elettricità: indica l'importo, espresso in euro, con arrotondamento commerciale alla 2° (seconda) cifra decimale, pari al prodotto tra l'Elettricità del Mese e il Prezzo Medio dell'Elettricità;

Corrispettivo GO: indica l'importo unitario, espresso in euro, per ciascuna Garanzia di Origine somministrata dal Fornitore all'Acquirente;

Data di Aggiudicazione: data in cui l'Acquirente rende disponibile l'Aggiudicazione al Fornitore;

Data di Pagamento: indica il 16° (sedicesimo) Giorno Lavorativo del secondo Mese successivo a quello di somministrazione, a cui si riferisce la fattura;

Elettricità del Mese: indica la somma delle quantità orarie dell'energia elettrica sottesa al Prodotto FHP espressa in MWh effettivamente consegnata all'Acquirente nel Mese;

Esperto: ha il significato di cui all'Articolo 23.1;

Forza Maggiore: ha il significato di cui all'Articolo 12.1;

Garanzia del Fornitore: ha il significato di cui all'Articolo 13.1;

Garanzie di Origine: indica ogni certificato emesso ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021, che attua in Italia la Direttiva (UE) n. 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio finalizzata a dimostrare agli utenti finali che una determinata porzione o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili ed emesso dal GSE per l'energia elettrica immessa in rete da parte di un operatore qualificato; ciascun MWh immesso in Rete equivale ad un (1) certificato GO;

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma;

GME: indica il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;

GSE: indica il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Gruppo del Fornitore: indica il gruppo societario di cui il Fornitore è parte;

Importo di Risoluzione: ha il significato di cui all'Articolo 11.1;

Mese: indica il periodo compreso tra le 00.00 del primo giorno di ciascun mese di calendario e le ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese stesso;

MW: megawatt;

MWh: megawattora;

PCE: indica la piattaforma conti energia a termine gestita dal GME;

Periodo di Consegna: indica il periodo in cui dovrà avvenire la somministrazione di energia elettrica prodotta dal Portafoglio secondo quanto riportato nel Contratto Individuale;

Portafoglio: ha il significato di cui all'Articolo 3.1;

Prezzo dell'Elettricità: indica il prezzo orario, espresso in euro/MWh, del così come determinato in esito all'Aggiudicazione per ogni singola offerta, relativo al Prodotto FHP;

Prezzo di mercato (forward) del periodo t : indica, con riferimento a ciascun periodo t compreso nel periodo residuo del Contratto a decorrere dalla data di efficacia della risoluzione (D_r) e fino alla data di naturale scadenza (D_e), il prezzo di mercato a termine dell'energia elettrica con consegna in Italia, determinato sulla base delle quotazioni pubblicate dall'European Energy Exchange (EEX) per contratti forward standardizzati;

Prezzo Medio dell'Elettricità: indica il prezzo calcolato come media ponderata dei Prezzi dell'Elettricità delle singole offerte per le relative Quantità Aggiudicate FHP, con arrotondamento commerciale alla 2° (seconda) cifra decimale, espresso in euro/MWh;

Procedure GME: indica il regolamento di emissione e di registrazione delle Garanzie di Origine (*PB-GO/Necs*) emesso dal GME ai sensi dell'articolo 6.6 della Delibera ARERA n. ARG/elt 104/11, e successive modifiche e integrazioni;

Procedure GSE: indica il regolamento di emissione e di registrazione delle Garanzie di Origine (*Certigy*) emesso dal GSE ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 199/2021, e successive modifiche e integrazioni;

Prodotto FHP (*Fixed Hourly Profile*): indica il quantitativo di energia elettrica prodotta dal Portafoglio e fornito su base oraria dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni del Periodo di Consegna secondo il Programma Contrattuale;

Programma Contrattuale: indica le quantità orarie di energia elettrica prodotta dal Portafoglio, relative a ciascuna delle ore di durata del Prodotto FHP, espresse in MWh, corrispondenti ai volumi di energia elettrica da fonte rinnovabile che riflettono il *fixed hourly profile*, che verrà definito e reso noto nell'Avviso, sottesi alla Quantità Aggiudicata FHP Totale;

Quantità Aggiudicata FHP: indica la potenza, espressa in MW, che l'Acquirente ha aggiudicato al Fornitore per il Prodotto FHP e relativa a una singola offerta;

Quantità Aggiudicata FHP Totale: indica la somma, espressa in MW, delle Quantità Aggiudicate FHP;

Registro GO: indica il registro italiano per la gestione delle Garanzie di Origine introdotto ai sensi dell'articolo 3 del Decreto ministeriale n. 224/2023 e tenuto dal GSE;

Regolamenti REMIT: ha il significato di cui all'Articolo 16.1;

REMIT: ha il significato di cui all'Articolo 16.1;

Servizio REMIT: ha il significato di cui all'Articolo 16.3.

- 2.2 Nell'ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.
- 2.3 I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

Articolo 3.

Oggetto del Contratto

- 3.1 Oggetto del Contratto è la somministrazione di energia elettrica proveniente da un portafoglio di impianti rinnovabili, avente le caratteristiche di cui all'Allegato 1, di proprietà o la cui capacità è nella disponibilità del Fornitore, in quanto appartenente ad un Gruppo (il "**Portafoglio**") e delle Garanzie di Origine relative e sottese all'energia elettrica proveniente dal Portafoglio e somministrata all'Acquirente, secondo le modalità previste nello stesso, da parte del Fornitore all'Acquirente.
- 3.2 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 14.4, il Fornitore si impegna a far sì che per tutta la durata del Contratto il Portafoglio rimanga nella titolarità ovvero la relativa capacità rimanga nella disponibilità del Gruppo del Fornitore.
- 3.3 Il Fornitore si impegna a vendere, consegnare e trasferire all'Acquirente, che si impegna ad acquistare, ricevere in consegna e pagare, i Prodotti FHP corrispondenti al Programma Contrattuale mediante registrazione delle relative transazioni, rispettivamente in vendita e in acquisto, su PCE ovvero mediante le diverse modalità di volta in volta stabilite dalla normativa applicabile.
- 3.4 Il Fornitore si impegna a vendere, consegnare e trasferire all'Acquirente, che si impegna ad acquistare, ricevere in consegna e pagare, le Garanzie di Origine relative e sottese al Prodotto FHP mediante le modalità di cui al successivo Articolo 7.
- 3.5 La registrazione delle transazioni di cui a ciascun Contratto Individuale dovrà avvenire entro i termini e con le modalità indicate nel relativo Avviso e riportate nel Contratto Individuale.
- 3.6 Il Prezzo dell'Elettricità e il Prodotto FHP verranno di volta in volta indicati in ciascun Contratto Individuale.
- 3.7 Il trasferimento all'Acquirente del diritto di proprietà, libero da vincoli, gravami ed oneri di qualsiasi genere, e del rischio sull'energia elettrica oggetto del Contratto, avverrà presso la PCE.

Articolo 4.

Durata

- 4.1 Il Contratto è valido ed efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro e sino alla data successiva tra (i) il 4° (quarto) anniversario di tale data e (ii) la data in cui, a seguito della scadenza del Periodo di Consegna relativo all'ultimo Contratto Individuale sottoscritto tra le Parti, tutte le obbligazioni ai sensi di tale Contratto Individuale saranno state pienamente adempiute.
- 4.2 Il Periodo di Consegna e la durata di ciascun Contratto Individuale saranno di volta in volta indicati in ciascuno di tali contratti.
- 4.3 Le Parti convengono espressamente che è escluso ogni tipo di rinnovo tacito o automatico del Contratto.

Articolo 5.

Oneri accessori

- 5.1 Tutti i costi ed oneri sostenuti per la messa a disposizione dell'energia elettrica presso la PCE, ivi compresi i costi di trasmissione, risoluzione delle congestioni e dispacciamento, gli oneri di sbilanciamento e il CCT (ove applicabile), sono a carico del Fornitore senza possibilità di rivalsa anche nei confronti dell'Acquirente.
- 5.2 Tutti i costi ed oneri sostenuti per il prelievo dell'energia elettrica presso la PCE, ivi compresi i costi di trasmissione, risoluzione delle congestioni e dispacciamento, sono a carico dell'Acquirente.
- 5.3 Qualsiasi altro costo o onere applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica non direttamente imputabili all'Acquirente resterà ad esclusivo carico del Fornitore.
- 5.4 L'eventuale remunerazione relativa alla mancata produzione da fonti rinnovabili (MPRIN) riconosciuta da parte di Terna S.p.A. al Fornitore in conseguenza di un ordine di dispacciamento spetterà in via esclusiva al Fornitore.
- 5.5 Le Parti accettano, anche in via aleatoria, i prezzi da corrispondersi ai sensi del Contratto, incluso, a titolo di chiarimento, il Prezzo dell'Elettricità, e, pertanto, accettano, in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile, l'inammissibilità di qualsiasi diritto alla revisione del prezzo e dei quantitativi, specificati in ciascun Contratto Individuale, e alla risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Articolo 6.

Mancata Registrazione o Accettazione

- 6.1 Qualora il Fornitore non adempia all'obbligo di cui all'Articolo 3.3 e 3.4, il Fornitore corrisponderà all'Acquirente, a titolo di penale, salvo il maggior danno, il prodotto tra:
 - (i) la differenza, per ogni unità di tempo di mercato, se positiva, tra il prezzo di riferimento dell'energia elettrica nel "mercato del giorno prima" (PUN Index GME) del giorno di programmata consegna e il Prezzo dell'Elettricità; e
 - (ii) l'energia elettrica non consegnata mediante registrazione su PCE.

- 6.2 Qualora l'Acquirente non adempia all'obbligo di cui all'Articolo 3.3e 3.4, l'Acquirente corrisponderà al Fornitore, a titolo di penale, salvo il maggior danno, il prodotto tra:
- (i) la differenza, per ogni unità di tempo di mercato, se negativa, tra il prezzo di riferimento dell'energia elettrica nel "mercato del giorno prima" (PUN Index GME) del giorno di programmata consegna e il Prezzo dell'Elettricità; e
 - (ii) l'energia elettrica non accettata mediante registrazione su PCE.
- 6.3 Qualora la mancata registrazione, sia essa in vendita o in acquisto, sia dovuta a eventi di Forza Maggiore, il Fornitore:
- (i) dovrà corrispondere all'Acquirente un importo pari al prodotto tra l'energia non registrata e la differenza, per ogni unità di tempo di mercato, se positiva, tra il prezzo di riferimento dell'energia elettrica nel "mercato del giorno prima" (PUN Index GME) del giorno di programmata consegna e il Prezzo dell'Elettricità, o
 - (ii) avrà diritto di ricevere dall'Acquirente un importo pari al prodotto tra l'energia non registrata e la differenza, per ogni unità di tempo di mercato, se negativa, tra il prezzo di riferimento dell'energia elettrica nel "mercato del giorno prima" (PUN Index GME) del giorno di programmata consegna e il Prezzo dell'Elettricità.
- Resta inteso che in tali casi la Parte impossibilitata ad adempiere non sarà tenuta a corrispondere all'altra Parte l'eventuale maggior danno subito.
- 6.4 Entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese, la Parte debitrice, riceverà dalla Parte creditrice la comunicazione dell'importo dovuto ai sensi degli Articoli 6.1, 6.2 e 6.3.

Articolo 7.

Termini e condizioni applicabili alle Garanzie di Origine

- 7.1 Il Fornitore sarà responsabile per la consegna all'Acquirente delle Garanzie di Origine libere da ogni vizio o gravame.
- 7.2 Il Fornitore sarà responsabile per il pagamento delle spese relative all'emissione e alla consegna delle Garanzie di Origine e l'Acquirente sarà responsabile del pagamento delle spese relative al trasferimento e al ritiro delle Garanzie di Origine. Ciascuna Parte sarà responsabile per tutte le spese relative all'apertura e al mantenimento del proprio conto presso il Registro GO.
- 7.3 Ciascuna Parte dichiara che, per l'intera durata del Contratto come prevista ai sensi del precedente Articolo 4.1, avrà e manterrà aperto il proprio conto sul Registro GO.
- 7.4 Per l'intero Periodo di Consegna, il Fornitore dovrà trasferire all'Acquirente un numero di Garanzie di Origine relative e sottese all'Elettricità del Mese del precedente Mese e la consegna delle Garanzie di Origine avverrà su base mensile mediante trasferimento sul Registro GO dal conto del Fornitore al conto dell'Acquirente (o al conto della terza parte nominata dall'Acquirente), in conformità alle Procedure GSE o alle Procedure GME.
- 7.5 La consegna avrà luogo entro il 5° (quinto) giorno lavorativo del terzo Mese successivo al Mese di consegna dell'Elettricità del Mese.

7.6 In conformità alle Procedure GSE o alle Procedure GME, a seconda dei casi, il Fornitore dovrà notificare all'Acquirente il conto del Fornitore presso il Registro GO e l'Acquirente dovrà notificare al Fornitore il conto dell'Acquirente presso il Registro GO. Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra Parte, in qualunque momento, eventuali modifiche relative a cambiamenti sul proprio rispettivo conto con congruo preavviso. Il trasferimento avrà inizio con la registrazione della transazione di vendita da parte del Fornitore sulla piattaforma *PB-GO/Necs*, se ai sensi delle Procedure GME, o sulla piattaforma *Certigy*, se ai sensi delle Procedure GSE, e saranno inserite le seguenti informazioni:

- (i) anno di produzione;
- (ii) paese di produzione;
- (iii) periodo di produzione;
- (iv) codice degli impianti di cui al Portafoglio;
- (v) quantità delle Garanzie di Origine;
- (vi) Corrispettivo GO;
- (vii) Acquirente;
- (viii) Fornitore.

L'Acquirente dovrà confermare la transazione tramite accettazione della proposta del Fornitore al fine di perfezionare la transazione.

7.7 In caso di revoca da parte del GSE delle Garanzie di Origine trasferite all'Acquirente, fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 10.2) il Fornitore dovrà trasferire all'Acquirente un numero di Garanzie di Origine pari a quelle revocate nel Mese immediatamente successivo al Mese in cui il GSE abbia revocato tali Garanzie di Origine. In caso di consegna entro suddetto termine, tali Garanzie di Origine si considereranno come non consegnate ai sensi del presente Contratto.

7.8 Titolo e rischi sulle Garanzie di Origine trasferite e i costi e passività derivanti da tali Garanzie di Origine rimarranno in capo al Fornitore sino al trasferimento delle Garanzie di Origine sul conto dell'Acquirente presso il Registro GO ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 8.

Mancato trasferimento delle Garanzie di Origine

8.1 Qualora il Fornitore non adempia agli obblighi di cui all'Articolo 7, il Fornitore corrisponderà all'Acquirente, a titolo di penale, salvo il maggior danno, un importo pari al doppio del valore della Garanzia d'Origine, oggetto dell'inadempimento. Il valore della Garanzia d'Origine verrà determinato facendo la media degli ultimi 5 (cinque) prezzi di riferimento riportati sul Mercato GO del GME, relativi al Mese di consegna per cui si è verificato il mancato trasferimento di GO.

- 8.2 Qualora l'Acquirente non adempia agli obblighi di cui all'Articolo 7, l'Acquirente corrisponderà al Fornitore, a titolo di penale, salvo il maggior danno, un importo pari al doppio del valore della Garanzia d'Origine, oggetto dell'inadempimento. Il valore della Garanzia d'Origine verrà determinato facendo la media degli ultimi 5 (cinque) prezzi di riferimento riportati sul Mercato GO del GME, relativi al Mese di consegna per cui si è verificato il mancato trasferimento di GO.
- 8.3 Qualora il mancato perfezionamento della transazione di trasferimento delle Garanzie di Origine sia dovuta a eventi di Forza Maggiore, il Fornitore:
- (i) dovrà corrispondere all'Acquirente un importo pari al valore della Garanzia d'Origine, o
 - (ii) avrà diritto di ricevere dall'Acquirente un importo al valore della Garanzia d'Origine.
- Resta inteso che in tali casi la Parte impossibilitata ad adempiere non sarà tenuta a corrispondere all'altra Parte l'eventuale maggior danno subito.
- 8.4 Entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese, la Parte debitrice, riceverà dalla Parte creditrice la comunicazione dell'importo dovuto ai sensi degli Articoli 8.1, 8.2 o 8.3.

Articolo 9.

Fatturazione e pagamenti

- 9.1 Le fatture relative al pagamento del Corrispettivo Elettricità e del Corrispettivo GO saranno emesse dal Fornitore all'Acquirente su base mensile entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese seguente al Mese di somministrazione del Prodotto FHP e delle relative Garanzie di Origine ai sensi di ciascun Contratto Individuale.
- 9.2 Le fatture saranno inviate in modalità elettronica in formato .Pdf (un .Pdf per ciascuna fattura) a mezzo e-mail e PEC ai seguenti indirizzi:

Se all'Acquirente:

Acquirente Unico S.p.A.

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

Via Guidubaldo del Monte, 45

00197 Roma

e-mail: AU-Amministrazione@acquirenteunico.it

PEC: am-au@pec.acquirenteunico.it

CODICE SDI: 7W5X269

Se al Fornitore:

Fornitore:

Indirizzo:

Partita IVA:

Indirizzo e-mail:

- 9.3 Le fatture saranno altresì trasmesse a mezzo del Sistema di Interscambio (“SdI”) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
- 9.4 I pagamenti saranno effettuati entro il 16° (sedicesimo) Giorno Lavorativo del secondo Mese successivo al Mese di somministrazione del Prodotto FHP ai sensi di ciascun Contratto Individuale.
- 9.5 In caso di ritardato pagamento decorreranno automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, gli interessi di mora al tasso legale ai sensi dell’articolo 1284 del Codice Civile.
- 9.6 Ciascuna Parte potrà contestare il valore di un importo dovuto ai sensi del Contratto entro cinque (5) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura, a pena di decadenza.
- 9.7 Ove una Parte sollevi contestazioni in merito al calcolo della somma dovuta, le Parti tenteranno, in buona fede, di raggiungere un accordo in relazione agli importi contestati entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla ricezione di tali contestazioni. Qualora entro tale termine le Parti non raggiungano un accordo, la controversia verrà deferita all’Esperto secondo quanto previsto all’Articolo 23 restando inteso che ciascuna Parte avrà diritto di trattenere il pagamento dell’importo contestato sino alla definitiva conclusione della controversia.
- 9.8 Tutti i pagamenti dovuti dovranno essere effettuati con valuta beneficiario entro la Data di Pagamento mediante bonifico sui conti correnti bancari indicati nel Contratto Individuale.
- 9.9 L’Acquirente avrà il diritto di compensare eventuali importi da quest’ultimo dovuti al Fornitore ai sensi di uno o più Contratti Individuali con eventuali importi dovuti dal Fornitore ai sensi di uno o più Contratti Individuali.

Articolo 10.

Risoluzione del Contratto e recesso

- 10.1 Qualora una delle Parti non adempia agli obblighi di cui all’articolo 3.3 e 3.4 entro i termini ivi previsti, l'altra Parte potrà, mediante comunicazione inviata a tramite posta elettronica certificata (PEC), diffidare la Parte inadempiente ad adempiere entro 1 (un) Giorno Lavorativo dall’avvenuta ricezione della diffida. Scaduto inutilmente tale termine, il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi dell’articolo 1454 Codice civile e la Parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di quanto indicato successivo Articolo 11, fermo restando che il Contratto Quadro continuerà ad avere efficacia in relazione ai Contratti Individuali già sottoscritti e ai relativi obblighi di pagamento.
- 10.2 Ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice civile mediante comunicazione all'altra Parte tramite posta elettronica certificata (PEC) qualora, rispetto all'altra Parte si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del Fornitore di una delle previsioni previste dall’Articolo 3.2;
 - b) cessazione, anche temporaneamente, dell’abilitazione ad operare sulla PCE da parte del Fornitore;
 - c) mancata consegna di un Prodotto FHP o delle relative e sottese Garanzie di Origine da parte del Fornitore per più di 10 (dieci) Giorni Lavorativi, anche non consecutivi, in un anno di calendario;
 - d) violazione o inaccuratezza di una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Fornitore ai sensi del successivo Articolo 15;

- e) presenza di uno dei cosiddetti indicatori della crisi ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 in relazione ad una Parte e/o verificarsi di un evento che possa incidere negativamente sulla continuità aziendale di una Parte;
- f) mancata consegna, invalidità, inefficacia o mancata sostituzione o ripristino della Garanzia del Fornitore;
- g) cessione del Contratto da parte del Fornitore senza il previo consenso scritto dell'Acquirente;
- h) Cambio di Controllo del Fornitore senza il previo consenso scritto dell'Acquirente;
- i) violazione da parte del Fornitore di una delle disposizioni previste dall'Articolo 18;
- j) violazione da parte del Fornitore di una delle disposizioni previste dall'Articolo 19.

10.3 Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto:

- a) nel caso sia risolto per inadempimento dell'altra Parte qualsiasi altro contratto in essere tra le Parti; o
- b) ove una Parte versi in stato di insolvenza, sia iscritta nel registro dei protesti ovvero sia stata intrapresa un'azione volta a far dichiarare la Parte fallita, ad assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività, previa comunicazione dell'altra Parte dell'intenzione di recedere dal Contratto tramite posta elettronica certificata (PEC);
- c) con riferimento al solo Acquirente, nel caso in cui il Fornitore abbia diminuito, per fatto proprio, la Garanzia del Fornitore e non abbia provveduto a ricostituirla o incrementarla in misura soddisfacente a ragionevole giudizio del Fornitore.

10.4 Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto Quadro dandone comunicazione all'altra con 20 (venti) Giorni Lavorativi di preavviso, fermo restando che in relazione ai Contratti Individuali le cui obbligazioni non siano state interamente eseguite troveranno applicazione le previsioni del Contratto Quadro.

10.5 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dei precedenti commi, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione (ivi incluso i diritti di credito), nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge e/o dal Contratto, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 11.

Importo di Risoluzione

11.1 In caso di risoluzione anticipata del Contratto ai sensi del precedente Articolo 10, l'Importo di Risoluzione (IR) sarà determinato sulla base del valore economico del Contratto residuo, calcolato secondo il criterio del *mark-to-market*, come segue:

$$IR = \sum_{t=D_r}^{D_e} (P_{m,t} - P_{e,t}) \times Q_t$$

dove:

- **D_r** = data di efficacia della risoluzione del Contratto;
- **D_e** = data di naturale scadenza del Contratto;
- **P_(m,t)** = Prezzo di mercato (forward) del periodo *t*;
- **P_(e,t)** = Prezzo medio dell'Elettricità;

- Q_t = quantità di energia elettrica residua da fornire nel periodo t ;

- 11.2 Qualora l'Importo di Risoluzione risulti positivo, esso sarà dovuto dal Fornitore all'Acquirente; qualora risulti negativo, il relativo valore assoluto sarà dovuto dall'Acquirente al Fornitore.
- 11.3 Inoltre, in aggiunta all'Importo di Risoluzione, la Parte inadempiente dovrà corrispondere alla Parte non inadempiente eventuali costi e spese aggiuntive che saranno sostenute dalla Parte non inadempiente in conseguenza della risoluzione del Contratto (inclusi, senza limitazione, gli oneri legali e i costi di copertura).
- 11.4 Eventuali controversie tra le Parti in merito al calcolo dell'Importo di Risoluzione saranno deferite all'Esperto ai sensi del successivo Articolo 23.

Articolo 12.

Forza Maggiore

- 12.1 “**Forza Maggiore**” indica, in relazione ad una Parte, ogni evento o circostanza che (i) sia al di fuori del controllo della Parte colpita da Forza Maggiore; (ii) non avrebbe potuto essere previsto dalla Parte colpita da Forza Maggiore comportandosi come un operatore ragionevole e prudente attraverso l'adozione di tutte le ragionevoli misure di natura tecnica e commerciale che comportino dei costi ragionevoli; e (iii) rendano impossibile l'esecuzione delle obbligazioni ai sensi del Contratto o di un Contratto Individuale.
- 12.2 A condizione che i criteri di cui al precedente Articolo 12.1 siano soddisfatti, saranno considerati Forza Maggiore i seguenti eventi:
- a) guerra ed altre ostilità, invasioni, atto di nemici stranieri, mobilitazione, requisizione, o embargo, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, atto di terrorismo o pirateria che impedisca la prosecuzione dei lavori;
 - b) rinvenimento di munizioni belliche o materiali esplosivi, incidente industriale o di altra natura come ad esempio esplosione, implosione, contaminazione (biologica o chimica), conflagrazione o altro disastro ambientale;
 - c) terremoti, temporali, incendi, inondazioni, o altri eventi ufficialmente classificati come disastri naturali o evento comparabile con portata simile;
 - d) agitazione straordinaria delle maestranze o dell'economia, come ad esempio disordini, scioperi, serrate, o atti organizzati delle maestranze.
- 12.3 Le Parti convengono che ai sensi del Contratto non saranno mai interpretati come Forza Maggiore:
- a) mancanza di fondi;
 - b) ogni difficoltà economica o cambiamento delle condizioni di mercato che influenzi le dinamiche economiche di una delle Parti;
 - c) uno sciopero che colpisca unicamente la Parte colpita dalla Forza Maggiore o causato da comportamento illegittimo della Parte colpita dalla Forza Maggiore o una delle sue consociate o appaltatori;

- d) le epidemie e pandemie (incluso il COVID-19 e relative varianti) salvo che tali eventi abbiano effetto su una Parte avuto riguardo al codice ATECO di tale Parte;
- e) ritardato adempimento da parte del Fornitore causato da atti, ritardi, inadempimenti, od omissioni da parte del titolare degli impianti di cui al Portafoglio, o da parte dei propri subappaltatori/subfornitori/spedizionieri;
- f) eventuali ritardi nella connessione di uno degli impianti di cui al Portafoglio da parte di Terna S.p.A. o dell'impresa di distribuzione locale;
- g) eventuali problemi relativi all'autorizzazione e/o approvazione degli impianti di cui al Portafoglio, inclusi eventuali contestazioni giudiziali di terzi o prescrizioni;
- h) rotture accidentali o difetti seriali degli impianti di cui al Portafoglio;
- i) attacco informatico, furto, vandalismo, o sabotaggio degli impianti di cui al Portafoglio;
- j) malfunzionamento, sospensione, o guasto ai sistemi di telecomunicazioni o informatici di dell'impresa di distribuzione locale, Terna S.p.A., GME S.p.A., o GSE S.p.A..

- 12.4 Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte colpita dovrà (i) darne comunicazione all'altra Parte entro e non oltre quarantotto (48) ore a seguito del verificarsi dell'evento di Forza Maggiore, esponendo una descrizione del medesimo, le conseguenze che ne derivano o ne potrebbero derivare e il lasso di tempo previsto durante il quale esso renderà impossibile l'esecuzione delle obbligazioni ai sensi del Contratto o di un Contratto Individuale; e (ii) tenere pienamente al corrente l'altra Parte in merito agli sviluppi relativi all'evento di Forza Maggiore. In ogni caso, la Parte colpita da Forza Maggiore dovrà agire in buona fede per mitigare gli effetti dell'evento di Forza Maggiore e assicurare la ripresa della normale esecuzione del Contratto o di un Contratto Individuale non appena ragionevolmente fattibile, ed essa eseguirà le proprie obbligazioni nella massima misura ragionevolmente possibile.
- 12.5 La Parte colpita da Forza Maggiore sarà sollevata dal dovere di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto o di un Contratto Individuale e da ogni responsabilità per il mancato adempimento delle obbligazioni, del tutto o in parte, ai sensi del presente Contratto, nella misura in cui e fintanto che tale inadempimento sia causato dal verificarsi di un evento di Forza Maggiore e, parimenti, l'altra Parte sarà sollevata dal dovere di adempiere le proprie obbligazioni corrispondenti.
- 12.6 Qualora la Forza Maggiore si protragga per più di centottanta (180) giorni consecutivi, ciascuna Parte avrà diritto di recedere liberamente dal Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte.

Articolo 13.

Garanzia del Fornitore

- 13.1 Entro i termini che saranno resi noti nell'Avviso, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente la **"Garanzia del Fornitore"**, secondo le seguenti modalità:
- i. una garanzia bancaria autonoma, irrevocabile a prima richiesta e incondizionata, emessa da un primario istituto di credito con un *rating* minimo pari a "BBB-" o successivo equivalente, se emesso da Standard&Poor's o pari a "Baa3", o successivo equivalente, se emesso da Moody's, secondo il modello riportato nell'Allegato 3; ovvero

- ii. qualora il soggetto controllante il Fornitore abbia un *rating* minimo pari a “BBB-“ o successivo equivalente, se emesso da Standard&Poor’s o pari a “Baa3”, o successivo equivalente, se emesso da Moody’s, una *parent company guarantee*, secondo il modello riportato nell’Allegato 4.

Tutti i costi relativi all’emissione e all’eventuale escussione della Garanzia del Fornitore saranno interamente sostenuti dal Fornitore.

- 13.2 La Garanzia del Fornitore dovrà essere inviata all’Acquirente mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo doe.au@pec.acquirenteunico.it; recando come oggetto: “Garanzia per assolvimento della fornitura relativa al Contratto Individuale – XXXXXX”.

- 13.3 L’importo della Garanzia del Fornitore sarà determinato in base alla seguente formula:

$(\text{Prodotto FHP} \times \text{Prezzo Medio dell'Elettricità}) \times k$

dove:

Prodotto FHP: ha il significato di cui all’Articolo 2.1;

Prezzo Medio dell’Elettricità: ha il significato di cui all’Articolo 2.1;

k: è il parametro definito nell’Avviso.

- 13.4 Le Parti concordano che la Garanzia del Fornitore dovrà:

- a) garantire l’esecuzione piena, debita, e tempestiva di tutte le obbligazioni del Fornitore ai sensi di ciascun Contratto Individuale, così come il pagamento di eventuali danni e penali, incluso l’Importo di Risoluzione;
- b) avere una validità sino a tre (3) mesi successivi alla scadenza del Contratto Individuale;
- c) avere un importo massimo garantito, definito nel Contratto Individuale, e in caso di escussione (anche parziale), essa sarà immediatamente ripristinata all’importo originario entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa escussione.

- 13.5 Se, durante l’efficacia della Garanzia del Fornitore, il *rating* del primario istituto di credito ovvero, a seconda del caso, del soggetto Controllante il Fornitore dovesse divenire inferiore a quanto richiesto per la Garanzia del Fornitore, il Fornitore dovrà darne pronta comunicazione all’Acquirente e, ove richiesto da quest’ultimo, dovrà prontamente, e in ogni caso entro dieci (10) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Fornitore della relativa richiesta dell’Acquirente, sostituire la Garanzia del Fornitore con un’altra garanzia bancaria emessa in conformità ai requisiti stabiliti nel presente Contratto Quadro.

Articolo 14.

Cessione del Contratto e Cambio di Controllo

- 14.1 Nessuna delle Parti potrà cedere (anche nelle ipotesi di successione nel contratto a titolo di cessione, conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo d’azienda) il Contratto, né i diritti od obblighi da esso derivanti, se non previo consenso scritto dell’altra Parte.

- 14.2 Il Fornitore non potrà cedere (anche nelle ipotesi di successione nel contratto a titolo di cessione, conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo d'azienda) gli impianti di cui al Portafoglio senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.
- 14.3 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente Articolo 14.1, il Fornitore avrà facoltà di cedere liberamente i propri crediti a società di *factoring* o nell'ambito di operazioni di *project financing*.
- 14.4 Qualora si verifichi un Cambio di Controllo del Fornitore, quest'ultimo dovrà comunicare all'Acquirente ogni dettaglio del prospettato Cambio di Controllo che sarà soggetto al previo consenso scritto di quest'ultimo, restando inteso che tale consenso non potrà essere irragionevolmente ritardato o negato.
- 14.5 Resta inteso tra le Parti che il consenso dell'Acquirente sarà sempre legittimamente negato qualora il soggetto che intenda acquisire il controllo del Fornitore (i) abbia un merito creditizio inferiore a quello del soggetto controllante il Fornitore al momento della sottoscrizione del Contratto ovvero (ii) sia incluso (ovvero lo sia il soggetto o ente che ne sia titolare effettivo) (a) nell'elenco di soggetti, gruppi ed enti soggetti a sanzioni finanziarie UE o (b) nell'"Elenco Sanzioni Consolidato" dell'OFAC.
- 14.6 L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore, in ipotesi di consenso al Cambio di Controllo, un incremento della Garanzia del Fornitore qualora il soggetto che acquisisca il controllo del Fornitore abbia un merito creditizio inferiore a quello del soggetto controllante il Fornitore al momento della sottoscrizione del Contratto.

Articolo 15.

Dichiarazioni e garanzie

- 15.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra quanto segue:
- a) di essere debitamente costituita e di avere pieno potere ed autorità di eseguire ed assicurare l'adempimento delle prestazioni previste nel Contratto;
 - b) di avere il potere di addivenire alla stipula del Contratto, di possedere tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni in esso previste, compreso l'abilitazione ad operare sulla PCE, e che la stipula del Contratto non viola alcuna previsione di legge, regolamento, decreto o altra determinazione con valore normativo o regolamentare, o previsione di altro contratto stipulato dalla Parte;
 - c) non è in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile o situazioni simili previste dalla legge dello Stato di costituzione, non è insolvente, non è iscritta nel registro dei protesti e non è stata intrapresa alcuna azione volta a far dichiarare la Parte fallita, ad assoggettarla ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività;
 - d) che non sono in corso e/o non vi è notizia che siano in atto o stiano per essere posti in atto azioni legali o procedimenti davanti a qualsivoglia organo di giustizia o pubblica Autorità che possano in qualsivoglia maniera minacciare il corretto adempimento del Contratto;
 - e) che i propri rappresentanti indicati in premessa sono debitamente autorizzati alla sottoscrizione del Contratto;

- f) con riferimento al Fornitore, che tutte le autorizzazioni e i diritti necessari per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del presente Contratto (ivi inclusi le autorizzazioni per realizzare, esercire e mantenere gli impianti di cui al Portafoglio e i diritti reali sui siti dove sono localizzati gli impianti di cui al Portafoglio) sono state ottenuti e costituiti e sono pienamente validi ed efficaci;
- g) con riferimento al Fornitore, che è abilitato ad operare sulla PCE o ha conferito un mandato (con o senza rappresentanza) irrevocabile per l'intera durata del Contratto Quadro ad un soggetto terzo abilitato ad operare sulla PCE;
- h) con riferimento al Fornitore, che ha in essere un contratto di connessione con Terna S.p.A. ovvero, a seconda dei casi, con il distributore localmente competente ovvero che il titolare di uno o più degli impianti di cui al Portafoglio ha in essere un contratto di connessione con Terna S.p.A.;
- i) con riferimento al Fornitore, che ha in essere con Terna S.p.A. il contratto per il servizio di dispacciamento ovvero ha conferito un mandato (con o senza rappresentanza) irrevocabile per l'intera durata del Contratto Quadro ad un soggetto terzo a sottoscrivere con Terna S.p.A. il contratto per il servizio di dispacciamento;
- j) con riferimento al Fornitore, è proprietario degli impianti di cui al Portafoglio ovvero ha la disponibilità della capacità di tali impianti in forza di un titolo contrattuale valido e che ha una durata almeno pari alla durata del Contratto Quadro.

Articolo 16.

Reporting REMIT e Bacheca PPA

- 16.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Regolamento UE N. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso ("REMIT") e il successivo Regolamento attuativo UE n. 1348/2014 ("CIR") (i summenzionati Regolamenti UE, congiuntamente, i "**Regolamenti REMIT**").
- 16.2 Ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte i propri codici di iscrizione nel Registro nazionale degli operatori di mercato ai fini REMIT (il "**Codice ACER**") prima della data di sottoscrizione del presente Contratto e non appena possibile dopo il relativo ottenimento.
- 16.3 L'Acquirente concorda che gli obblighi di segnalazione di ogni evento relativo al Contratto richiesti ai sensi REMIT saranno adempiuti dal Fornitore, anche per conto dell'Acquirente in virtù di apposito mandato, in conformità alle disposizioni dell'articolo 8 REMIT ("**Servizio REMIT**") e che tutti i relativi costi saranno sostenuti dal Fornitore.
- 16.4 Le Parti dichiarano che tutte le informazioni comunicate ai fini della conformità con i Regolamenti REMIT sono complete, precise, e veritiere. IL Fornitore sarà responsabile per ogni omissione nella completezza, precisione o tempestiva presentazione di tutti gli altri dati. Di conseguenza, in caso di sanzioni imposte dall'autorità competente e per danni cagionati all'Acquirente, il Fornitore dovrà rimborsare l'Acquirente per tali sanzioni o danni.
- 16.5 Il Fornitore si impegna ad effettuare, anche per conto dell'Acquirente, tutti gli adempimenti necessari ai fini della registrazione del presente Contratto nella Bacheca PPA e tutti i relativi costi saranno sostenuti dal Fornitore.

Articolo 17.

Trattamento dei dati e riservatezza

- 17.1 I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
- 17.2 In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art. 13 del Codice Privacy, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, AU informa che:
- Titolare del Trattamento: Acquirente Unico S.p.A. (“AU S.p.A.”), con sede legale in Roma Via Guidubaldo Del Monte n. 45, Codice Fiscale e Partita IVA 05877611003, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato Prof. R. Giuseppe Moles, tel: 06.8013.1, Fax: 06.8013.4086, pec: au@pec.acquirenteunico.it;
 - Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): ai sensi dell’art. 37 del GDPR, AU S.p.A. ha designato un Responsabile della protezione dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato alla seguente e-mail: rpd@acquirenteunico.it.

Ulteriori chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali da parte di AU S.P.A. potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo mail: rpd@acquirenteunico.it.

17.3 Informazioni sui dati raccolti:

Oggetto del trattamento sono i dati personali (ad es. nome, cognome, data di nascita, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, PEC, codice fiscale, partita IVA, riferimenti bancari e di pagamento etc. – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) forniti ad AU s.p.a. in relazione alla procedura di gara in oggetto; essi formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta AU s.p.a. Tra i dati personali ci potrebbero essere anche categorie particolari di dati c.d. sensibili (idonei, ad esempio, a rivelare l'eventuale stato di salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi a condanne penali, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona); gli stessi potranno essere trattati solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice della Privacy e degli artt. 9 e 10 del GDPR. Sono richiesti e vengono trattati dati personali relativi ai soggetti che fanno parte a vario titolo dell’impresa (titolare, soci, procuratori etc..) e/o suoi delegati o soggetti collegati, nonché ai soggetti cessati.

17.4 Liceità e finalità del trattamento:

I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge in relazione al contratto quadro in oggetto e, qualora non forniti, impedirebbero la partecipazione alla procedura, l'affidamento, la stipula e l'esecuzione del contratto (6 par. 1 lett. b, del GDPR).

Il trattamento dei dati personali si fonda sui seguenti presupposti di liceità:

- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento, ivi compresa la rendicontazione nei confronti di Enti ai quali la legge riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti della Stazione Appaltante (art. 6 par. 1 lett. c, del GDPR);
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e, del GDPR).

17.5 Destinatari dei dati personali:

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso è riconosciuta dalla legge, dalla normativa regolamentare, tra cui Enti Pubblici (Autorità di controllo ed in genere tutti i Soggetti/Enti rispetto ai quali debbono essere effettuati accertamenti e verifiche sui fornitori richieste dalla legge), ovvero a privati che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento (Giornali ed enti preposti alle attività di pubblicazione previste dalla legge), notai, Autorità Giudiziaria, banche e poste, nonché ad altri soggetti in adempimento alle obbligazioni derivanti dall'atto per i quali vengono forniti (es. avvocati in caso di contenziosi, consulenti tecnici, società di recupero crediti etc.). I dati personali potranno essere comunicati agli Uffici Interni della Stazione Appaltante, Consulenti ed ispettori per il Sistema di Gestione Qualità, Amministratori ed Organi di controllo societari e relativi consulenti, fornitori per l'implementazione dei sistemi informativi utilizzati. I dati personali potranno essere diffusi in adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla legge.

17.6 Modalità del trattamento:

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati da AU S.p.A. come autorizzati o delegati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di raccolta, registrazione, consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate. AU S.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, par. 1 e 4 del GDPR. I dati saranno conservati presso la sede legale di AU S.p.A. per la durata prevista dalla normativa in materia di conservazione di documenti ai fini amministrativi, contabili, fiscali, assicurativi (di regola, 10 anni), fatti salvi diversi termini di conservazione stabiliti dalle norme speciali.

17.7 Diritti degli Interessati:

L'Operatore Economico e ciascun soggetto a vario titolo interessato dalla procedura di gara potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);
- di ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento che la riguarda (artt. 16, 17 e 18 del GDPR);
- di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
- alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7, par. 3, del GDPR);
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante della Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f), del GDPR);
- ogni altro diritto riconosciutogli dall'ordinamento vigente.

17.8 Ciascuna Parte si obbliga a mantenere e a far mantenere la riservatezza delle informazioni confidenziali riguardanti l'altra Parte di cui sia venuta a conoscenza in occasione della negoziazione ed esecuzione del Contratto e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere tali informazioni, fatta eccezione per quelle la cui divulgazione sia imposta da provvedimenti di legge, o regolamentari, o da provvedimenti giudiziari. Tale obbligo dovrà essere rispettato per un periodo di 10 (dieci) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti del Contratto.

Articolo 18.

Responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs n. 8 giugno 2001 n. 231, Codice Etico e normativa anticorruzione

- 18.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato da Acquirente ex D.Lgs. n. 231/2001, consultabile sul sito internet www.acquirenteunico.it.
- 18.2 Il Fornitore si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente contratto nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato da Acquirente ex D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..
- 18.3 Il Fornitore dichiara espressamente che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
- 18.4 Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 18.5 Il Fornitore si obbliga pertanto a tenere Acquirente manlevata e indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, delle dichiarazioni sopra riportate, nonché di quanto disposto dal Modello di organizzazione e gestione adottato da Acquirente ex D.Lgs. n. 231/2001, dal Codice Etico e più in generale da quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..
- 18.6 L'inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà Acquirente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

- 18.7 Il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati da Acquirente e consultabili sul sito internet www.acquirenteunico.it.
- 18.8 Il Fornitore si obbliga pertanto a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato da Acquirente ex Legge 190/2012 e più in generale da quanto disposto dalla Legge 190/2012.
- 18.9 Il Fornitore si obbliga altresì a tenere Acquirente manlevata e indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati da Acquirente e consultabili sul sito internet www.acquirenteunico.it.
- 18.10 Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 16.9 da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Acquirente a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, ad Acquirente stesso.

Articolo 19.

Normativa antimafia

- 19.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce di conoscere e di osservare la vigente normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e, pertanto, dichiara e garantisce che, alla data di stipula del presente Contratto, sia nei propri confronti che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 non sono stati adottati provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime misure ovvero condanne che determinino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 20.

Comunicazioni

- 20.1 Salvo quanto espressamente previsto altrove nel Contratto Quadro, qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata mediante posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui al Contratto Individuale.
- 20.2 Ciascuna Parte elegge altresì domicilio presso il proprio indirizzo di cui al Contratto Individuale (ovvero presso il diverso indirizzo eventualmente comunicato in futuro ai sensi del presente articolo) e ciò ad ogni fine relativo al Contratto, ivi comprese eventuali notificazioni giudiziarie.

Articolo 21.

Modifiche al Contratto e modifiche normative

- 21.1 Nessuna modifica al Contratto sarà valida ed efficace se non risultante da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
- 21.2 Nell'ambito del Contratto, qualunque riferimento a disposizioni normative o regolamentari attualmente in vigore, dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano.
- 21.3 Disposizioni imposte dalla legge o da pubbliche Autorità si intenderanno automaticamente inserite nel Contratto, anche in sostituzione delle clausole concordate tra le Parti.
- 21.4 Ove uno o più indici a cui si fa riferimento nel Contratto non siano più pubblicati o vengano pubblicati con discontinuità, essi si intenderanno sostituiti da nuovi parametri la cui applicazione produca effetti sostanzialmente identici a quelli prodotti dagli indici sopra menzionati. Ove l'applicazione automatica dei nuovi indici di riferimento non risulti possibile, troverà applicazione quanto previsto all' Articolo 21.5.
- 21.5 Ove modifiche di disposizioni normative o regolamentari rendessero ineseguibili in tutto o in parte, per una delle Parti o per entrambe, le obbligazioni stabilite ai sensi del Contratto o che comunque richiedano una modifica dello stesso e l'inserimento automatico di tali modifiche, ai sensi dell'Articolo 21.3, non risulti possibile, l'Acquirente avrà la facoltà di proporre al Fornitore modifiche al Contratto. Il Fornitore si impegna a manifestare la propria accettazione ovvero mancata accettazione delle modifiche proposte entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa proposta. In difetto di comunicazione da parte del Fornitore entro il termine sopra menzionato, le modifiche del Contratto proposte dall'Acquirente si intenderanno accettate. In caso di mancata accettazione da parte del Fornitore, ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal Contratto comunicando la propria volontà con 30 (trenta) giorni di preavviso, senza che l'altra Parte possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per l'avvenuto recesso.

Articolo 22.

Imposte

- 22.1 Tutti gli importi di cui è previsto il pagamento a norma del Contratto si intendono al netto delle relative imposte, il cui importo, se dovuto secondo rivalsa, dovrà essere aggiunto a ciascuna fattura.
- 22.2 Il Fornitore, ove fiscalmente residente all'estero, si impegna a fornire completa assistenza all'Acquirente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria dello Stato ove il Fornitore è fiscalmente residente per la predisposizione e presentazione della documentazione richiesta da tale amministrazione finanziaria per l'applicazione della convenzione internazionale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa tra l'Italia e tale stato estero.

Articolo 23.

Esperto

- 23.1 Ogniqualvolta la risoluzione delle controversia o una questione di natura tecnica debba essere deferita ad un esperto ai sensi del presente Contratto, ciascuna delle Parti avrà il diritto di richiedere, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui è insorta la controversia o, nella misura in cui il presente Contratto preveda che le Parti debbano tentare di addivenire ad una composizione amichevole, dalla data in cui le Parti non hanno raggiunto tale composizione amichevole, la nomina di un esperto indipendente (dal Fornitore e dall'Acquirente) (l'“**Esperto**”) per la relativa determinazione.
- 23.2 L'Esperto sarà selezionato di comune accordo tra le Parti. Dopo aver confermato la propria imparzialità e indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, l'Esperto comporrà la controversia ad esso deferita agendo in qualità di perito contrattuale e non di arbitratore, tramite un parere scritto debitamente motivato, che dovrà includere un'esposizione delle ragioni sottostanti. L'Esperto agirà in qualità di “perito contrattuale” e non di “arbitratore”.
- 23.3 Ogni onorario e costo che possa essere richiesto dall'Esperto sarà anticipato dalla Parte che ha richiesto l'intervento dell'Esperto, e tale Parte dovrà consegnare all'Esperto e all'altra Parte una descrizione contenente (i) la natura della disputa, (ii) l'importo e la portata di tale disputa, e (iii) dati, documenti, e prove a supporto di tale disputa. La Parte resistente dovrà presentare una risposta scritta all'altra Parte e all'Esperto entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento del documento presentato dalla Parte in Causa. Eventuali esposti e risposte aggiuntive dovranno essere autorizzati dall'Esperto. Ciascuna Parte esporrà le proprie ragioni in forma scritta, e ciascuna Parte avrà l'opportunità di rispondere ad eventuali richieste di chiarimento o informazioni avanzate da parte dell'Esperto entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento dalla richiesta da parte dell'Esperto.
- 23.4 La determinazione dell'Esperto sarà finale e vincolante tra le Parti salvo per i casi di vizi della volontà, e sarà comunicata, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla propria nomina, a mezzo PEC alle Parti. Gli onorari e costi dell'Esperto saranno a carico della Parte soccombente.
- 23.5 Ogni importo dovuto da una Parte all'altra in ottemperanza alla decisione dell'Esperto sarà saldato entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla notifica della decisione dell'Esperto alle Parti o come specificato nella decisione stessa. Ogni azione richiesta ai sensi della decisione dell'Esperto sarà attuata dalle Parti entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla notifica della decisione dell'Esperto alle Parti o come specificato nella determinazione.
- 23.6 Nelle more della decisione dell'Esperto, il Contratto continuerà ad essere vincolante in capo alle Parti.
- 23.7 Ogni controversia che non sia stata specificamente sottoposta alla determinazione dell'Esperto sarà composta ai sensi dell'Articolo 25.

Articolo 24.

Legge applicabile

- 24.1 Il Contratto è sottoposto alla legge italiana.

Articolo 25.

Clausola Compromissoria

- 25.1 Le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per comporre in via amichevole qualsiasi controversia insorta tra le Parti in merito alle disposizioni del Contratto.
- 25.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e comunque ogni e qualsiasi controversia ad esso relativa o connessa, che non possa essere composta in via amichevole, verrà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo dai due arbitri. Il terzo arbitro fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale. La Parte che intenda ricorrere al Collegio Arbitrale dovrà notificare all'altra Parte la richiesta di arbitrato a mezzo ufficiale giudiziario, nella quale dovranno essere indicati l'oggetto e il titolo della domanda, nonché le generalità dell'arbitro da essa nominato. Qualora la Parte convenuta non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla notificazione della richiesta di arbitrato della Parte attrice, ovvero gli arbitri nominati dalle Parti non raggiungano un accordo per la designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina dell'arbitro della Parte convenuta, la designazione dell'arbitro della Parte convenuta o, rispettivamente, del terzo arbitro verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Parte più diligente.
- 25.3 Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e dovrà emettere il lodo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio stesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse dalle Parti di comune accordo. Il lodo reso dal Collegio Arbitrale, in conformità ai precedenti paragrafi, sarà definitivo ed inappellabile. Le Parti si danno reciprocamente atto che intendono riferirsi ad un arbitrato rituale secondo diritto e che, per quanto non espressamente previsto nel Contratto Quadro, dovranno applicarsi le norme di cui agli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.
- 25.4 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti che non fossero risolte in via amichevole e che non possano essere devolute al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 25.2 saranno devolute alla cognizione del Foro di Roma.

Data

l'Acquirente

il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti approvano specificamente i seguenti articoli:

Articolo 5.5 (deroga all'articolo 1467 c.c.), Articoli 6.1, 6.2 e 6.3 (penali per mancata consegna e accettazione), Articolo 8.1, 8.2, 8.3 (penali per mancata consegna e accettazione), Articolo 9.6 (termine di decadenza), Articolo 9.9 (diritto di compensazione dell'Acquirente), Articolo 10.1 (diffida ad adempiere), Articolo 10.2 (clausola risolutiva espressa), Articoli 10.3 e 10.4 (diritto di recesso), Articolo 12.6 (diritto di recesso), Articoli 14.1 e 14.2 (cessione del Contratto e degli impianti di cui al Portafoglio), Articolo 14.4 (cambio di Controllo), Articolo 21.5 (diritto di recesso), Articolo 25 (clausola compromissoria).

Data.....

il Fornitore